

Riforma Sostenibilità 2012**Entrata in vigore 1° gennaio 2013****Le modifiche sostanziali al nostro sistema previdenziale ⁽¹⁾**
(Abstract)**1^a Il passaggio dal SISTEMA RETRIBUTIVO al SISTEMA CONTRIBUTIVO (Dettagli in Allegato 1)**

La nuova Riforma 2012, imposta dal Decreto Salva Italia per la verifica della sostenibilità a 50 anni, ha determinato il passaggio al sistema Contributivo, metodo di calcolo commisurato ai contributi versati, che, in generale, prevede una pensione inferiore rispetto al vigente sistema Retributivo. Inarcassa ha adottato un Contributivo diverso da quello INPS, per attenuare il più possibile divario economico fra i due sistemi, salvaguardare il rapporto di equità intergenerazionale e garantire prestazioni adeguate.

Il passaggio al Sistema Contributivo per le annualità maturate a partire dal 2013, necessita di una transizione, nella quale la prestazione è determinata sulla base del principio "pro rata".

2^a Cosa cambia riguardo alla CONTRIBUZIONE (Dettagli in Allegato 2)

La contribuzione previdenziale va ormai considerata non una spesa, ma un investimento; individuate agevolazioni e altre opportunità di contribuzione, per un welfare che soddisfi le crescenti esigenze.

Soggettivo Invariata aliquota a regime 14,5%, Le **novità**: - 0,5% entra nel montante; - min. €2.250; - min. al 50% ai pensionati; eliminazione del 3%; - tetto reddituale a € 120.000. **Integrativo** Invariata aliquota 4%, ma con diverse modalità applicative e nuove finalità. Le **novità**: - 4% anche su fatture a professionisti iscritti e associazioni; - min. a € 660; - utilizzo quota parte per incremento pensione contributiva, variabile con anzianità di iscrizione: da 2,00% a 1,00%. Le altre **novità** della riforma: - **Contributo figurativo** Per giovani iscritti, alla maturazione dei 25 anni di iscrizione Inarcassa che aumenterà il montante contributivo. - **Contributo Volontario** variabile fra 1% e 8% del reddito, con tetto reddituale € 120.000 e minimo di € 180. - **Contributo di Solidarietà** dovuto dai pensionati: - 1,00% / 2,00% su lordo pensione retributiva, 2013 e 2014, possibile proroga.

3^a Come cambia la PENSIONE (Dettagli in Allegato 3)

Introdotti opportuni correttivi su pensione di anzianità e età di accesso alla prestazione, la nuova forma di trattamento previdenziale è il risultato di una analisi su prospettive di un welfare sostenibile.

Le principali **novità** - Il principio "pro rata": prestazione costituita dalla somma di due quote: annualità fino a 31.12.2012, calcolata con metodo retributivo; annualità a decorrere da 1.1.2013 e, per annualità da 2009 a 2012, con importi reddituali e volume affari < ai limiti fissati, calcolata con metodo contributivo. **Pensioni**: - **Vecchiaia** a decorrere dal 1.1.2013 **eliminata** e sostituita da Pensione di Vecchiaia Unificata (PVU) - **Anzianità eliminata** a decorrere dal 1.1.2013, salvo i casi 1) e 2) e sostituita da (PVU): 1) iscritti con almeno 58 anni e 35 anni anzianità contributiva, entro il 31.12.2012 e quota 97 (età+anzianità contributiva). Domanda entro 12 mesi e cancellazione Albo dopo 6 mesi. 2) iscritti con almeno 55 anni e 30 anni anzianità contributiva a Inarcassa al 5.3.2010 con diritto al 58° anno di età e almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione a Inarcassa. Domanda entro 12 mesi dalla maturazione dei requisiti e cancellazione Albo entro 6 mesi dalla data della domanda e decorrenza determinata con sistema delle finestre. - **Contributiva** a decorrere dal 1.1.2013 **eliminata** e sostituita dalla da (PVU) spetta solo se in possesso di particolari requisiti. - **Vecchiaia Unificata** Corrisposta dal 1.1.2013 con almeno 65 anni e almeno 30 anni di iscrizione e contribuzione a Inarcassa (questo non richiesto a 70 anni); dal 2014 età pensionabile ordinaria elevata di 3 mesi ogni anno fino ai 66 anni e in seguito adeguamenti in base a aspettativa di vita; requisito di anzianità contributiva minima aumentato di 6 mesi ogni anno fino ad arrivare a 35 anni. - **Reversibilità** introdotte **novità** con riduzioni in caso di matrimonio dante causa oltre i 70 anni con differenza di età fra i coniugi > 20 anni, non applicata se dal matrimonio sia nato un figlio.

Metodo di calcolo contributivo con **novità** dalla riforma per Montante contributi, Coefficiente di Trasformazione e tasso anno di capitalizzazione. **Pensione minima** subordinata a requisiti.

4^a Computo dei periodi di RISCATTI E RICONGIUNZIONI (Dettagli in Allegato 4)

Novità riguardo computo contributi ricongiunti e da riscatto: in funzione loro collocazione temporale; nessun di versamento riserva matematica per ricongiunzione periodi anni successivi al 31.12.2012; onere riscatto periodi successivi al 31.12.2012, per ciascuna annualità, prodotto del reddito professionale netto anno precedente domanda per aliquota contributo soggettivo dello stesso anno e comunque non inferiore al contributo soggettivo minimo.

Per gli approfondimenti

**Il prossimo 21 gennaio 2013 è programmato un incontro
per illustrare le linee principali della Riforma 2012**

Claudio Guanetti
Delegato Ingegneri Provincia di Varese

(1) La presente nota ha soltanto funzione divulgativa e il suo contenuto non assume carattere di ufficialità; lo scrivente si scusa fin d'ora per eventuali errori od omissioni. Per la lettura completa della Riforma 2012 si rimanda al testo ufficiale pubblicato sul sito www.inarcassa.it